

*Osservatorio sui Rapporti tra la Camera Penale di Cosenza
e la Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane*
istituito con Delibera della Camera Penale di Cosenza, del 21 Novembre 2016

In questo momento le navi di due ONG (Opera Arms bandiera spagnola e Aquarius, bandiera di Gibilterra) sono nel Mediterraneo in attesa di caricare immigrati.

Le navi di altre tre ONG (Astral, bandiera Gran Bretagna, SeaWatch e Seefuchs, bandiere olandesi) sono ferme in porti maltesi.

Che strano.... La Lifeline infine, nave fuorilegge con 239 immigrati a bordo, è in acque maltesi.

Tutto questo per dirvi che il Ministro lo farò insieme a Voi, condividendo tutte le informazioni che sarà possibile condividere e, per ribadire che queste navi si possono scordare di raggiungere l'Italia.

Voglio stroncare gli affari di scafisti e mafiosi'.

23.06.2018

Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini

1

*Gent.mi Sig.ri Consiglieri del Direttivo della Camera Penale di
Cosenza 'Avv. Fausto Gullo'*

Cosa accade quando la risposta politica, fomentando paura ed insicurezza nella coscienza della società 'civile', nega, in modo ignorante ed autoritario, lo sbarco di bambini, donne e uomini immigrati sulle coste di quello stesso Stato che il 17 agosto 1957, approvò la Dichiarazione Universale dei diritti umani?

L'argomento in questione impone semplicità linguistica poiché quando si tratta di **diritti umani** non si può 'arzigogolare' né ricercare frasi ad effetto per stupire o impaurire l'interlocutore.

A rendere la penna che sta scrivendo irrequieta sono le dichiarazioni che quotidianamente e sistematicamente vengono proferite da alcuni Rappresentanti delle Istituzioni dello Stato unitamente alla negativa evoluzione che principi e categorie del diritto hanno subito.

Quale può essere il fondamento delle gravi affermazioni sopra riportate rispetto ai principi sottesi agli articoli 2 e 10 della Costituzione?

'Solidarietà' e 'diritto di asilo politico'.

*Osservatorio sui Rapporti tra la Camera Penale di Cosenza
e la Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane*
istituito con Delibera della Camera Penale di Cosenza, del 21 Novembre 2016

Questi termini presenti e sempre vivi nella Carta Fondamentale, sono soggetti ad una declassificazione nello spirito e nel valore loro sotteso, poiché quotidianamente sostituiti, nell'ottica emergenziale, dalle categorie 'reato di solidarietà' e 'respingimenti'.

Tale ingiustificata inversione valoriale fa comprendere che è venuto meno il tempo per ragionare, scrivere, pubblicare in modo probabilistico su problemi che sono più che mai vivi ed attuali.

Se discutere in assenza di un filo logico causale crea incertezza nell'interlocutore, anche fomentare ingiustificatamente la paura del 'diverso' e dell'invasore' che sarà costretto a sbarcare altrove produce ben più seri danni all'interno della società civile.

Tale atteggiamento demagogico e populista, mirante a toccare la sensibilità e la pancia di una comunità sociale affannata, abbagliata dalle illusorie promesse della classe politica di turno, è pericoloso ed in evidente contrasto con i principi costituzionali.

Ed allora l'unico fondamento in tutta la questione non può che essere proprio la Costituzione ed i principi in essa contenuti.

I diritti umani non possono essere oggetto di 'baratto' né essere 'formalmente' riconosciuti ai soli 'cittadini' come se gli 'altri' fossero 'invisibili'.

Questo è il compito che l'Avvocatura con voce 'libera ed indipendente' deve perseguire senza alcuna possibilità di delega.

Rispetto alle confusionarie, distorte, populiste notizie capillarmente diffuse e che alimentano la 'questione migranti' v'è da segnalare un intervento di segno contrario, un sovvertimento interpretativo all'ordine che si sta imponendo, ovvero una richiesta di archiviazione, formulata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico di alcuni componenti di due O.N.G. imputati dei reati di favoreggiamento all'immigrazione clandestina e di associazione a delinquere.

Nello specifico, la richiesta ex artt. 408 C.p.p. e 125 disp. att. C.p.p. per come compiutamente strutturata riporta l'insieme delle norme disciplinanti la materia, in particolare:

- **l'art. 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982,**

'Ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l'equipaggio o i passeggeri

a) prestino soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo;

Osservatorio sui Rapporti tra la Camera Penale di Cosenza e la Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane

istituito con Delibera della Camera Penale di Cosenza, del 21 Novembre 2016

b) proceda quanto più velocemente possibile al soccorso delle persone in pericolo, se viene a conoscenza del loro bisogno di aiuto, nella misura in cui si può aspettare da lui tale iniziativa;

c) in caso di collisione presti soccorso all'altra nave, al suo equipaggio e ai suoi passeggeri e, quando è possibile, comunichi all'altra nave il nome della propria e il porto presso cui essa è immatricolata, e il porto più vicino presso cui farà scalo;

- la Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare del 1974,

'Gli Stati costieri devono promuovere l'istituzione, l'attivazione e il mantenimento adeguato di un servizio effettivo di ricerca e soccorso relativo alla sicurezza in mare, e, ove le circostanze lo richiedono di cooperare a questo scopo attraverso accordi regionali con gli Stati limitrofi'

-la Convenzione internazionale sulla ricerca e il soccorso in mare,

gli Stati 'devono garantire che sia prestata assistenza a ogni persona in pericolo in mare senza distinzioni relative alla nazionalità o allo status di tale persona o alle circostanze nelle quali viene trovata'.

L'atto della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo richiama che in capo agli Stati membri e contraenti della Convenzione esistono duplici obblighi ovvero l'individuazione delle aree S.A.R. e l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a tutelare i diritti umani delle persone presenti in quelle aree.

Sempre continuando nella disamina emerge un altro punto fondamentale ed evidentemente volutamente dimenticato all'interno del dialogo istituzionale.

Si tratta del principio di *'non respingimento'*, il cd. *'non refoulement'* di cui non v'è traccia nell'attuale dibattito politico ma che è ben presente nell'art. 33 della Convenzione di Ginevra: *"Nessuno Stato contraente può espellere o respingere in qualunque maniera, un rifugiato alle frontiere dei territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbe minacciata a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad un certo gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.*

Il beneficio della presente disposizione non potrà tuttavia essere invocato da un rifugiato che possa essere seriamente considerato come un pericolo per la sicurezza del paese dove egli si trova o che, essendo stato condannato in via definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, costituisca una minaccia per la comunità di quel paese'.

*Osservatorio sui Rapporti tra la Camera Penale di Cosenza
e la Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane*
istituito con Delibera della Camera Penale di Cosenza, del 21 Novembre 2016

Non potrà sfuggire che nel vicino 2012 l'Italia, in materia di politica sui respingimenti, è stata condannata nel caso HIRSI per violazione dell'art. 3 della Convenzione sui diritti umani e che **l'obbligo umanitario** incombe su tutti gli Stati costieri, i quali *'devono consentire alle navi di cercare riparo nelle loro acque e concedere asilo o anche emanare un provvedimento di protezione temporaneo alle persone a bordo e richiedenti asilo'*.

Il *corpus* di idee estremiste alcune delle quali più che idonee ad ingenerare confusione nella comunità è chiaro che non tiene nella debita considerazione la ratio sottesa all'art. 51 del Codice penale e lo spirito sotteso all'introduzione della norma codicistica.

Sul punto anche la Suprema Corte è più volte intervenuta sottolineando l'importanza dei diritti soggettivi: *'per la configurazione dell'esimente dell'esercizio di un diritto, di cui all'art. 51 cod. pen., il diritto - il cui esercizio può escludere la punibilità di un fatto sanzionato penalmente - deve essere un vero e proprio diritto soggettivo protetto in modo diretto ed individuale, tale da comportare il sacrificio di tutti gli altri interessi in contrasto con esso'*.

E dunque ci si trova costretti a dover sottolineare che la tutela della vita umana non ammette deroghe. Desta seria preoccupazione riscontrare il disprezzo verbale, in alcune affermazioni provenienti da una Istituzione che opera e si dovrebbe basare su principi costituzionali, più che mai se le dichiarazioni si traducono nella progressiva positivizzazione di un diritto penale fondato sull'emergenza ed irrispettoso dei limiti costituzionali.

Su questo punto deve obbligatoriamente intervenire l'Avvocatura con una denuncia forte ed univoca, rivendicando il ruolo di protagonista nella tutela dei diritti fondamentali.

Oggi non si discorre più dello *'slabbramento della determinatezza degli istituti'*¹ ma dell'insano rovesciamento dei principi dell'ordinamento costituzionale.

La rilevanza della motivazione della richiesta di archiviazione che abbiamo inteso richiamare emerge laddove viene legittimato l'operato della nave ONG e dunque l'individuazione del posto più 'sicuro' per i migranti non in base alla dislocazione geografica più vicina ma al **luogo in cui verrebbe assicurata una maggiore 'tutela dei diritti umani'**.

L'Avvocatura deve riprendere a sottolineare che il principio di solidarietà, il diritto di asilo politico, il soccorso di necessità ex art. 54 C.p. da ritenersi anche quale più marcata espressione

¹ D. Pulitanò 'Sicurezza e diritto penale', pg. 562

*Osservatorio sui Rapporti tra la Camera Penale di Cosenza
e la Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane*
istituito con Delibera della Camera Penale di Cosenza, del 21 Novembre 2016

dell'adempimento di un dovere, con riferimento all'art. 593 C.p., sono collocabili in un unico ed intoccabile disegno: **la tutela della vita umana e l'attuazione del principio di solidarietà sociale.**

Questo compito non può e non deve essere delegato ad altri.

Segnaliamo la presenza di un altro precedente di merito.

Ed in particolare, la vicenda che aveva caratterizzato l'agire della nave ONG Open Arms per la quale il Gip presso il Tribunale di Catania aveva disposto nel mese di marzo c.a. per le medesime fattispecie di reato, il sequestro della nave e la trasmissione degli atti, per competenza territoriale, al Tribunale di Ragusa.

In quella Sede, nel maggio 2018, il Gip di Ragusa rigettava la richiesta di sequestro preventivo della motonave 'Open Arms' motivando che il punto nodale della questione non era soltanto 'il problema del recupero dei migranti in mare'.

Soffermarsi a quell'unica criticità avrebbe comportato un'evidente impossibilità di risolvere il problema poiché l'intervento della motonave ONG era avvenuta all'interno dell'area S.A.R. libica con intervento di motovedette della guardia costiera libica, e quindi non vi era possibilità di configurare lo stato di necessità poiché i gommoni erano *'in buono stato di galleggiabilità e le condizioni meteo erano buone'*.

La *quaestio* più importante e che non dovrebbe mai essere persa di vista soprattutto da coloro i quali occupano ruoli istituzionali apicali è che le operazioni S.A.R. di soccorso devono *'completarsi e concludersi con lo sbarco in un luogo sicuro -POS, place of safety, come previsto dalla Convenzione S.A.R. siglata ad Amburgo il 1979'*.

Si legge in motivazione che *'sulla scorta di quanto allegato dalla difesa, ad esempio rapporto di Amnesty International del 2017, documento conclusivo della Commissione Difesa del Senato della Repubblica del 2017 sulla indagine conoscitiva sul contributo dei militari italiani al controllo dei flussi migratori nel mediterraneo e sull'impatto delle attività delle organizzazioni non governative, dove si parla di terribili condizioni che i migranti si trovano a vivere durante la permanenza sul suolo libico) che indicano la Libia come luogo in cui avvengono gravi violazioni dei diritti umani (con persone trattenute in strutture di detenzione in condizioni di sovraffollamento, senza accesso a cure mediche e ad un'adeguata alimentazione, e sottoposte a maltrattamenti, stupri e a lavori forzati), di contro non si ha prova che parallelamente al procedere del progetto UE LM RCC si sia pervenuti in Libia o in*

*Osservatorio sui Rapporti tra la Camera Penale di Cosenza
e la Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane*
istituito con Delibera della Camera Penale di Cosenza, del 21 Novembre 2016

porzioni del suo territorio ad un assetto accettabile di protezione dei migranti soccorsi in mare ed ivi riammessi, mediante la costituzione di idonei POS'.

Il Gip di Ragusa dispose il dissequestro della motovedetta ONG, configurando lo stato di necessità, alla luce della mancata prova di un'adeguata tutela dei diritti umani in Libia, della mancata ratifica da parte del governo di Malta agli emendamenti alle Convenzioni S.A.R. e SOLAS, dell'atteggiamento delle Autorità maltesi di non rispondere alle richieste di aiuto, secondo i report prodotti dalla difesa.

La posizione che l'Avvocatura deve assumere su tale delicato argomento, a garanzia e rispetto nelle norme nazionali e non, deve essere di denuncia ed al contempo di vigilanza, al fine di impedire che l'effimero sensazionalismo politico affidato a dichiarazioni dell'ultima ora scalfisca i granitici principi costituzionali.

È compito ed è funzione dell'Avvocato intervenire, attraverso la sollecitazione al dibattito ed una corretta informazione, laddove si creino volute distorsioni interpretative delle norme di diritto che travolgono i diritti dell'uomo.

Non auspichiamo unicamente che la Politica riprenda ed inglobi in sé quella funzione di protezione dei diritti umani nei limiti fissati dalla Costituzione ma pretendiamo che vengano attuati tutti gli strumenti, dei quali l'Ordinamento ha disponibilità, affinché i diritti dei soggetti di paesi terzi vengano compiutamente garantiti.

'Il problema di fondo relativo ai diritti dell'uomo è oggi non tanto quello di giustificarli, quanto quello di proteggerli.

È un problema non filosofico ma politico²'

In conclusione cogliamo l'occasione per porre alla Vs conoscenza che il nostro Osservatorio monitorerà l'evoluzione giuridica e normativa nonché i riflessi politici caratterizzanti il presente argomento proprio perché siamo convinti che in questa delicata fase l'Avvocatura debba essere più che mai attenta e vigile in sede di tutela dei diritti umani.

Cordiali saluti

Cosenza, 02.07.2018

L'Osservatorio

² Norberto Bobbio 'L'Età dei diritti' pg. 16.